

Sull'ergastolo ostativo. Prime riflessioni a partire dall'ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale*

di **Andrea Catani** – Dottorando di Ricerca in Diritto Pubblico – Diritto Urbanistico e dell'Ambiente presso l'Università degli Studi di Firenze

ABSTRACT: This paper comments on a recent pronouncement of the Italian constitutional court on the subject of life imprisonment (order n. 97/2021). After briefly analyzing the reasoning carried out by the judges, this study seeks to highlight the critical issues raised by the aforementioned order and to envisage auspicious future scenarios.

SOMMARIO: 1. Introduzione: nelle puntate precedenti. – 2. L'ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale. – 3. Riflessioni critiche e scenari futuri: *to be continued*.

1. Introduzione: nelle puntate precedenti

Con l'ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 27, c. 3, e 117, c. 1, della Costituzione, degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti, ord. penit.), nonché dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203) nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

condizionale il condannato all'ergastolo c.d. ostativo – per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste (associazione di tipo mafioso) – che *non* abbia collaborato con la giustizia, a meno che non sia stata riscontrata l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione medesima¹ (art. 4-*bis* ord. penit., comma 1-*bis*).

La pronuncia in esame si inserisce nella scia giurisprudenziale² inaugurata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (d'ora in avanti, Cedu) *Viola c. Italia* del 13 giugno 2019, divenuta definitiva il successivo 7 ottobre³. La Cedu aveva affermato che l'ergastolo ostativo – per la prima volta oggetto del sindacato dei giudici di Strasburgo⁴ – limitasse eccessivamente la prospettiva di rilascio del condannato e la possibilità di riesame della pena. Di conseguenza, la pena perpetua non poteva essere qualificata come “comprimibile” *de iure e de facto* e, pertanto, si poneva in contrasto con l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Cedu è giunta così alla conclusione secondo la quale l'assenza della collaborazione con la giustizia, determinando una *presunzione assoluta* di pericolosità, avrebbe come effetto quello «di privare il ricorrente di ogni prospettiva realistica di liberazione»⁵.

A seguito della pronuncia della Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale italiana, in uno spirito di dialogo tra le Corti, ha pronunciato una sentenza che, oltre a segnare un decisivo

¹ Cfr. Corte cost., sentt. nn. 68/1995, 357/1994, 306/1993.

² Per un'analisi più approfondita dell'*excursus* giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, relativo all'istituto dell'ergastolo ostativo, sia consentito rimandare a A. CATANI, *Il regime giuridico dell'ergastolo ostativo alla luce del dialogo tra la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo. Problematiche e prospettive*, in *Rivista AIC*, 4/2020.

³ Il 7 ottobre 2019, la Grande Camera della Cedu ha respinto il ricorso presentato, ai sensi dell'art. 43 della Convenzione, dal Governo italiano contro la sentenza del 13 giugno, divenuta pertanto definitiva.

⁴ La Cedu si è pronunciata due volte sull'ergastolo comune come disciplinato dall'ordinamento italiano, escludendone ogni profilo di censura in riferimento all'art. 3 della Convenzione. Nei casi *Scoppola c. Italia* (dec. 8-9-2005) e *Garagin c. Italia* (dec. 29-4-2008), la Cedu ha riconosciuto come nel diritto italiano l'ergastolo non è una pena *sine die*, essendo previsti dall'ordinamento nazionale dei meccanismi volti a garantire la risocializzazione del condannato e la comprimibilità *de iure e de facto* della pena. Il modello italiano dell'ergastolo, peraltro, è stato più volte ritenuto esemplare dalla Cedu, la quale si è basata proprio sul diritto interno italiano per affermare che la prassi degli Stati contraenti riflette la volontà di aprire al reinserimento dei condannati all'ergastolo e di offrire loro una prospettiva di liberazione (*Vinter e a. c. Regno Unito*, dec. 9-7-2013). Il profilo della comprimibilità – e quindi l'esistenza di una concreta prospettiva di liberazione e di un meccanismo di revisione della pena – assurge, nella giurisprudenza di Strasburgo, a elemento in grado di determinare la conformità dell'ergastolo con il dettato della Convenzione. La Corte, sottolineando a più riprese l'importanza della finalità rieducativa della pena, ha specificato che il reo ha il diritto di conoscere *fin dall'inizio della pena* le tempistiche e le condizioni che gli potranno permettere di riacquisire gradualmente la propria libertà.

⁵ Cedu, *Viola c. Italia*, dec. 13-06-2019, §127.

revirement nella propria giurisprudenza costituzionale, ha aperto «una breccia nel regime ostativo penitenziario»⁶.

La sent. n. 253 del 23 ottobre 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, ord. penit. in riferimento agli artt. 3 e 27, c. 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che agli autori dei reati ivi elencati possano essere concessi *permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia* ai sensi dell'art. 58-ter ord. penit. La Corte, dunque, ha contribuito a configurare un *tertium genus* tra la collaborazione utilmente prestata e quella impossibile/inesigibile/irrelevante: la collaborazione non prestata⁷. I giudici costituzionali, dopo aver ripercorso le ragioni che hanno portato all'introduzione nel nostro ordinamento della disposizione impugnata e la propria giurisprudenza in materia, hanno accolto le questioni sollevate, precisando che *non è la presunzione in sé a risultare illegittima, quanto il suo carattere assoluto*, che ne impedisce la prova contraria⁸.

2. L'ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale

Con ordinanza depositata il 18 giugno 2020, la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla compatibilità con il dettato costituzionale delle disposizioni normative che escludono i condannati all'ergastolo ostativo *all'accesso alla liberazione condizionale* e, quindi, all'estinzione della pena.

L'esito della pronuncia era per molti scontato: secondo parte della dottrina, invero, la *ratio decidendi* della Corte costituzionale sarebbe stata «all'origine di una prossima “scia giurisprudenziale”, composta da tante pronunce di accoglimento quante sono le misure alternative

⁶ A. PUGIOTTO, *La sent. n. 253/2019: una breccia nel muro dell'ostatività penitenziaria*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1/2020, p. 161.

⁷ F. FIORENTIN, *Incostituzionalità del divieto di concessione di permessi premio previsto dall'art. 4-bis comma 1 ord. penit.*, in *Cass. pen.*, 4/2020, p. 1027.

⁸ È interessante riportare il passo completo della Corte costituzionale: «Non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima. Non è infatti irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria. Mentre una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – agli specifici e limitati fini della fattispecie in questione – una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».

alla pena, oggi ancora precluse al detenuto non collaborante»⁹. L'ergastolo ostativo, pertanto, sembrava non avere futuro nel nostro ordinamento e il suo destino appariva ineluttabilmente segnato¹⁰.

La Corte costituzionale è andata verso un'altra direzione, diversa ma non opposta: ha fatto ricorso alla tecnica dell'ordinanza di rinvio della trattazione della controversia – come avvenuto per il c.d. caso Cappato¹¹ – e ha lasciato al legislatore il tempo di un anno per intervenire concretamente sulla materia¹². Il *genus* dell'ordinanza di *incostituzionalità accertata ma non dichiarata* – mutuata dall'esperienza del Tribunale costituzionale tedesco – è ormai parte integrante dell'arsenale decisorio della Corte costituzionale ed è destinata ad assumere una rilevanza sempre crescente, soprattutto nelle questioni in cui il confine tra giudizio di conformità costituzionale e discrezionalità legislativa appare più labile. Non si può non sottolineare, tuttavia, come una tale pronuncia, a differenza di quanto accaduto per la vicenda legata all'aiuto al suicidio, abbia l'effetto di lasciare in vigore per un anno una norma tacciata *expressis verbis* di incostituzionalità. La pronuncia della Corte, richiedendo un intervento del legislatore, ha di fatto escluso qualsiasi possibilità di operare una interpretazione costituzionalmente orientata da parte della magistratura di sorveglianza.

⁹ A. PUGIOTTO, *Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019*, in *rivistaaic.it*, p. 507. L'Autore, p. 516, afferma che «il destino del c.d. ergastolo ostativo appare davvero segnato». Cfr. ID., *La sent. n. 253/2019*, cit., p. 174: «la sent. n. 253/2019 fungerà da matrice per tante decisioni-fotocopia quante sono le misure alternative, oggi ancora precluse al non collaborante. [...] Dunque, ragionevolmente, ci avviamo verso il superamento dell'ergastolo ostativo: è solo questione di tempo».

¹⁰ Cfr. E. DOLCINI, *Dalla Corte Edu una nuova condanna per l'Italia: l'ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2/2019, p. 935; ID., *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, in *sistemapenale.it*; M. PELISSERO, *Permesso premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte costituzionale*, in *legislazionepenale.eu*, p. 19: «mi pare che il regime delle preclusioni, progressivamente rafforzato ed ampliato dal legislatore, appaia sempre più un gigante dai piedi di argilla: è vero che la Corte ha superato la preclusione solo con riguardo ai permessi premio, esplicitando, sin da subito in motivazione, i limiti della pronuncia per chiarire che non era messa in discussione la disciplina dell'ergastolo ostativo. Pur a fronte delle corrette precisazioni della Corte costituzionale sugli effetti della sentenza in ragione dei limiti dell'oggetto delle questioni di legittimità sollevate, a me pare che gli argomenti sviluppati consentano di pronosticare effetti a cascata sul superamento delle preclusioni assolute rispetto ai benefici penitenziari richiamati dall'art. 4-bis comma 1 Op e, soprattutto, alla liberazione condizionale».

¹¹ Cfr. Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207.

¹² Cfr. M. RUOTOLO, *L'ergastolo ostativo è costituzionale? Relazione introduttiva*, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *amicuscuriae.it*, p. 28, in cui l'Autore sostiene che tale ipotesi «costituisce, tuttavia, soltanto una subordinata rispetto all'accoglimento immediato nei termini sopra indicati, anche perché, probabilmente, se la Corte avesse voluto sollecitare un intervento sistematico, di tipo strutturale, avrebbe potuto impiegare la già sperimentata tecnica in occasione della decisione sulla questione relativa ai permessi premio».

Consapevoli di come la posta in gioco fosse «ancora più radicale»¹³ rispetto al precedente dei permessi premio, i giudici costituzionali, pur richiamando la *ratio decidendi* della sent. n. 253/2019 e affermando la non compatibilità con la Costituzione della preclusione assoluta nell'accesso alla liberazione condizionale, hanno sostenuto «la necessità che l'intervento di modifica di aspetti essenziali dell'ordinamento penale e penitenziario [...] sia, in prima battuta, oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa»¹⁴. Seconda la Consulta, invero, sarebbero in gioco «tipiche scelte di politica criminale», non costituzionalmente vincolate e appannaggio della discrezionalità legislativa.

L'intervento demolitorio auspicato in dottrina potrebbe mettere a rischio, secondo la Corte, il complessivo equilibrio della disciplina in materia di ergastolo ostativo e, soprattutto, «le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa»¹⁵.

In conclusione, la Corte, rimettendosi a «esigenze di collaborazione istituzionale»¹⁶, ha rinviato il giudizio e ha fissato una nuova discussione all'udienza del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento il tempo per affrontare la materia: la Corte verificherà *ex post* la conformità al dettato costituzionale delle decisioni assunte in via legislativa. Qualora dovesse decorrere infruttuosamente il periodo di tempo concesso al legislatore, la Corte potrà pronunciarsi senza dover attendere che venga sollevata nuovamente una questione di costituzionalità.

3. Riflessioni critiche e scenari futuri: *to be continued*

Al legislatore è stato demandato il compito di dettare una nuova disciplina che non renda la collaborazione quale unica strada a disposizione del condannato all'ergastolo ostativo per la riacquisizione della libertà e che permetta alla magistratura di sorveglianza di valutare l'intero percorso carcerario e di risocializzazione del reo.

¹³ §8, *Cons. in diritto*. È bene ricordare, infatti, che l'istituto della liberazione condizionale determina, all'esito positivo del periodo di libertà vigilata, l'estinzione della pena e il riacquisto definitivo della libertà, a differenza dei permessi premio, che consistono in una breve sospensione della carcerazione, senza interruzione dell'esecuzione della pena.

¹⁴ §9, *Cons. in diritto*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ §11, *Cons. in diritto*.

Diversi, tuttavia, sono i profili critici da sollevare in merito al ragionamento sotteso all'ord. n. 97/2021.

La previsione normativa della condotta collaborativa come *condicio sine qua non* per l'ottenimento dei benefici penitenziari fu la decisa risposta dello Stato italiano al metodo stragista portato avanti dalle cosche mafiose nei primi anni '90¹⁷. La dottrina sociologica che ha approfondito il fenomeno dei pentiti di mafia ha sottolineato che «la dissociazione da un gruppo in cui la cooptazione è “per tutta la vita”, la cui appartenenza è sancita da un rituale di sangue e la cui uscita può solo avvenire “col sangue”, si consuma proprio attraverso la parola»¹⁸: per gli affiliati alla criminalità organizzata di stampo mafioso l'omertà non rappresenta un disvalore, ma costituisce una regola fondante del vincolo associativo¹⁹. Il legame che unisce i protagonisti del *pactum sceleris* di stampo mafioso – spesso superiore anche ai legami amicali, affettivi o familiari – si concretizza in un giuramento solenne di fedeltà che non è destinato ad affievolirsi con il mero trascorrere del tempo²⁰.

La Corte, quasi a voler controbilanciare l'eliminazione del vincolo della collaborazione, ha chiesto al legislatore di adottare una disciplina normativa che, nell'enucleazione dei requisiti per l'accesso ai benefici penitenziari, contempra sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di un ripristino degli stessi. Eccetto il caso in cui la cosca di riferimento sia già stata sgominata o sia disciolta, è difficile immaginare su quali presupposti si possa fondare tale giudizio prognostico²¹ volto ad escludere, con un certo livello di certezza, la possibilità che il condannato possa rinsaldare i suoi legami con il crimine organizzato²².

¹⁷ Sulla genesi della disciplina in materia di ergastolo ostativo, si rinvia a A. CATANI, *Il regime giuridico dell'ergastolo ostativo*, cit., pp. 429 ss.

¹⁸ Cfr. A. DINO (a cura di), *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica*, Donzelli, Roma, 2006, p. XII.

¹⁹ Cfr. *ivi*, p. XI, in cui l'Autrice afferma che «il peggior tradimento non è quello che si consuma nelle faide tra famiglie, nelle vendette trasversali, negli scontri tra “vincenti” e “perdenti”, nelle uccisioni di quelli che prima erano amici e alleati; infame, traditore, *tragediatore* è colui che *parla*, colui che viola la regola del silenzio solidale e complice, lasciando emergere quanto abitualmente scompare nel non-detto».

²⁰ Si deve sottolineare, tuttavia, che la Corte di Strasburgo (*Viola c. Italia*) e la stessa Corte costituzionale italiana (sentt. n. 306/1993 e n. 253/2019) hanno affermato che la mancata collaborazione potrebbe dipendere da motivazioni ben diverse rispetto alla persistente attualità dell'affiliazione con la criminalità organizzata ed estranee al percorso rieducativo, quali i timori per la propria e l'altrui incolumità (in particolare congiunti e familiari), l'intima convinzione di essere innocenti o il legittimo rifiuto di incriminare se stessi o terzi.

²¹ Cfr. A. PUGIOTTO, *Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria*, cit., p. 513, in cui l'Autore parla, con tono ironico, di «sciamaniche capacità predittive».

²² Cfr. M. PELISSERO, *Permesso premio e reati ostativi*, cit., p. 19, il quale riconosce che «la pronuncia annotata affida alla magistratura di sorveglianza un giudizio non facile tra valutazione del caso concreto ed esigenze di

Il meccanismo disegnato dal combinato disposto degli artt. 4-*bis* e 58-*ter* ord. penit. continua ad essere vigente, con la conseguenza che l'istituto della collaborazione costituisce ancora, per il detenuto, la "via maestra" per vedersi riconoscere i benefici penitenziari previsti dalla normativa²³. Non si può sottacere, tuttavia, la possibilità che tali aperture, prima ai permessi premio e poi alla liberazione condizionale, possano sortire l'effetto di disincentivare l'assunzione di una condotta collaborativa con la giustizia nei confronti dei condannati per uno dei reati indicati dall'art. 4-*bis*. Non si deve dimenticare che l'istituto della collaborazione ha giocato un ruolo essenziale nella lotta alla criminalità organizzata²⁴, aprendo una breccia nel muro dell'omertà e provocando seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali²⁵.

Un'ultima considerazione deve necessariamente essere rivolta alla decisione di adottare un'ordinanza di rinvio della trattazione. Certamente è da salutare con favore la scelta di rimettere al Parlamento, espressione della sovranità popolare, il compito di ricondurre la disciplina dell'ergastolo ostativo nell'alveo della legittimità costituzionale, attraverso la concessione di un lasso di tempo forse irrealisticamente congruo. Ciò che desta alcune perplessità, tuttavia, è perché la Corte non abbia utilizzato tale strumento anche nel precedente caso sui permessi premio, dove i giudici costituzionali hanno finito per svolgere di fatto una funzione para-legislativa²⁶. Del resto, la motivazione addotta dalla Corte stessa nell'ordinanza in esame non convince pienamente. Secondo i giudici costituzionali, un accoglimento immediato delle questioni proposte, permettendo all'ergastolano non collaborante di godere della liberazione condizionale ma non delle altre misure alternative (lavoro all'esterno e semilibertà), avrebbe comportato effetti disarmonici sulla complessiva disciplina dell'ergastolo ostativo. La Corte, invero, avrebbe ben potuto estendere il giudicato anche alle altre misure, come la dottrina auspicava già alla vigilia della sentenza sui

contenimento dell'allarme sociale che i reati ostativi suscitano».

²³ Cfr. M. RUOTOLO, *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, in *ristretti.it*, p. 3, secondo cui «resta fermo che sia proprio la collaborazione con la giustizia la "via maestra", non più (ma quasi) unica, per ottenere nelle fattispecie indicate dall'art. 4-bis, comma 1, ord. penit., i permessi premio, nonché gli altri benefici. Il che è, in un certo senso, fisiologico, in quanto la collaborazione, se non garantisce la presa di distanza del condannato dal consesso criminale, lascia presumere un allentamento del vincolo, almeno nella prevedibile forma della presa di distanza dell'associazione nei confronti del collaborante».

²⁴ Corte cost., sent. n. 239/2014.

²⁵ Cfr. A. MASCALI (a cura di), *Le ultime parole di Falcone e Borsellino*, Chiarelettere, Milano, 2012, p. 64.

²⁶ Cfr. G. GIOSTRA, *Verso un'incostituzionalità prudentemente bilanciata? Spunti per una discussione*, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), *Il fine e la fine della pena*, cit., p. 45.

permessi premio²⁷. Il più (liberazione condizionale) comprende anche il meno (lavoro all'esterno e semilibertà): se infatti i permessi premio costituiscono solo il primo assaggio di libertà per il reo, la liberazione condizionale rappresenta la tappa finale, ossia l'ultimo preludio della definitiva libertà; mantenere l'ostatività per le "tappe intermedie" risulterebbe privo di logica e, soprattutto, di coerenza²⁸.

Benché autorevoli studiosi abbiano da tempo sostenuto che la prospettiva di una riforma legislativa parlamentare in materia di ergastolo ostativo, vero e proprio «tabù penalistico»²⁹, presenti scarse probabilità di successo nel momento storico attuale, ci si deve augurare che il Parlamento – a differenza di quanto avvenuto a seguito dell'ordinanza sul c.d. caso Cappato – non rimanga inerte e si assuma la responsabilità, politica e giuridica, di intervenire. Il compito che incombe sul legislatore è quello di riscrivere l'art. 4-*bis* ord. penit., ormai divenuto un «complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati»³⁰, nonché di *bilanciare ragionevolmente le diverse finalità della pena*, affinché nessuna di esse risulti del tutto sacrificata, soprattutto in uno spinoso contesto come quello dei reati legati alla criminalità organizzata.

²⁷ Cfr. F. PALAZZO, *L'ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis*, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, in *forumcostituzionale.it*, p. 13; A. PUGIOTTO, *Alcune buone ragioni per un allineamento tra Roma e Strasburgo*, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), *Per sempre dietro le sbarre?*, cit., pp. 151-152.

²⁸ Cfr. G. GIOSTRA, *Verso un'incostituzionalità*, cit., p. 44.

²⁹ F. PALAZZO, *L'ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis*, cit., p. 3. Cfr. G.L. GATTA, *Presentazione. Superare l'ergastolo ostativo: tra nobili ragioni e sano realismo*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 4/2017, pp. 1498 ss., in cui l'autore evidenzia le possibili resistenze che una riforma dell'ergastolo ostativo, volta al suo superamento, potrebbe incontrare nell'opinione pubblica; G.M. FLICK, *Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 4/2017, p. 1506: «L'abolizione dell'ergastolo è rifiutata dalla opinione pubblica, da numerose posizioni politiche e da larga parte della magistratura».

³⁰ Corte cost., sent. n. 32/2016 e, da ultimo, n. 188/2019 e n. 253/2019. Cfr. A. PUGIOTTO, *Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria*, cit., p. 503, in cui l'Autore, a seguito delle numerose modifiche che hanno interessato la disposizione in esame, definisce l'art. 4 *bis*, primo comma, ord. penit. una «chilometrica e fantasiosa *black list*»; G. GIOSTRA, *Sovraffollamento carcerario: una proposta per affrontare l'emergenza*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1/2013, p. 60, in cui l'Autore definisce la disposizione in esame «un'accozzaglia di reati»; ID, *Verso un'incostituzionalità*, cit., p. 46: «il 4-bis è ormai divenuto una specie di contenitore di raccolta indifferenziata in cui il legislatore "getta" i reati demagogicamente più à la page senza tenere nella dovuta considerazione la loro gravità, la loro struttura e il loro profilo criminologico».